



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2019/2020

COMUNICATO UFFICIALE N. 84

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 4 ottobre 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **SIMONE CICIOTTI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SIMONE CICIOTTI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **quaranta giorni**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GENNARO PAOLELLA** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **GENNARO PAOLELLA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi sei mesi**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **SANDRO CECCHINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **SANDRO CECCHINI** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **DARIO CARDINALE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca.(Relatore) Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DARIO CARDINALE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S. previgente, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 3, e ed all'art. 37, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto mansioni di operatore sanitario nella s/s 2017/18 per la società SSD Alba Alcamo 1928 e specificatamente per una gara ufficiale – privo di tesseramento – siccome non convalidato, per aver omesso il pagamento della quota di iscrizione eludendo le norme federali di riferimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della

squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **DARIO CARDINALE** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **RICCARDO TEMPESTINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RICCARDO TEMPESTINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 19, 29, 37 e 39 lett F) e Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver assunto nella stagione 2018/19 la conduzione della squadra della società ASD Savio Srl nonostante fosse abilitato e tesserato come preparatore atletico condividendo formalmente la responsabilità tecnica della squadra;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **RICCARDO TEMPESTINI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIACOMO RINALDO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca.(Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIACOMO RINALDO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 17 e 37, comma 1, e 39, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella s/s 2018/19 per la società ASD Valgotra, funzione di prestanome per conto del sig. Gabriele Cossutta, non abilitato alla guida tecnica;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminate le difese del deferito.

Ritenuto che:

- sulla base degli atti di indagine e in particolare della relazione resa dal Collaboratore della Procura Federale in merito alla gara Aurora-Valgotra del 3 marzo 2019 e delle testimonianze raccolte dalla Procura Federale (v. in particolare l'audizione del sig. Cossutta) nonché delle dichiarazioni rese dallo stesso deferito, risulta provato che il sig. Rinaldo ha permesso al sig. Cossutta di svolgere attività riservate agli allenatori durante le partite (quali le indicazioni tecnico- tattiche ai giocatori e le sostituzioni) nonostante quest'ultimo non fosse abilitato;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIACOMO RINALDO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO ONOFRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO ONOFRI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nel corso della s/s 2017/18 attività in favore prima della società ASD Pol. Monti Cimini, senza essere tesserato e dopo il tesseramento avvenuto in data 23.3.2018 ha svolto attività per la società ASD T.C. Fogliano 2000 svolgendo così doppia

attività nella stessa stagione sportiva;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- risulta documentalmente comprovato che il deferito abbia svolto attività per la ASD Pol. Monti Cimini nel corso della medesima s.s. 2017/18 nella quale è stato tesserato per la società ASD T.C. Fogliano 2000.

P.Q.M.

dichiara il Sig **ANTONIO ONOFRI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLO CARRETTA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARLO CARRETTA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, e in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1/2017 del 2/7/2018, sez 2.2 punto e) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver autorizzato e consentito che la conduzione tecnica della squadra degli allievi Under 17 della società ASD Valtarese Calcio – in sua vece – fosse condotta dai sigg. Massimo Rampini e Marc Mauro Del Nevo, entrambi dirigenti della società e comunque sprovvisti della necessaria qualifica e non abilitati a tale compito;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati ed ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **CARLO CARRETTA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi quattro**.

Procedimento disciplinare a carico di **ALFIO RAO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio(Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ALFIO RAO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1 e 5, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 17, comma 4, art. 33, comma 1, e art. 37, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver ottemperato o ritardato il pagamento della quota di iscrizione nella s/s 2017/18, per aver svolto attività di allenatore per la società ASD Futsal Giarre per ben 19 gare ufficiali privo di tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il Sig. **ALFIO RAO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione **per mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIAMPAOLO TOSONI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIAMPAOLO TOSONI** è stato deferito per rispondere:

A) della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 35, comma 1, 37 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, NOIF, all'art 30, comma 2 dello Statuto federale e all'art.15, commi 1 e 2, del CGS per aver :

A) svolto un ruolo dirigenziale (diverso dalle sue attribuzioni) a favore della società ASD Pro Eureka

il tutto senza la necessaria sospensione dal ruolo di appartenenza;

B) eluso il cd. "vincolo di giustizia" promuovendo una causa avanti al Giudice di Pace di Torino contro il Sig. Fortunato Leonardi, iscritto all'Albo del Settore Tecnico, senza la necessaria autorizzazione federale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei e dell'ammenda di euro 500,00;
- esaminate le argomentazioni difensive del deferito.

Ritenuto che:

- quanto al capo di imputazione sub A), lo svolgimento di funzioni dirigenziali, in assenza di sospensione dall'Albo dei Tecnici, risulta confermato: i) da quanto indicato nell'organigramma pubblicato sul sito internet della Società; ii) da quanto esposto dal medesimo Sig. Tosoni nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino proposto nei confronti del Sig. Leonardi; iii) dalla circostanza che l'incontro tra il Sig. Leonardi e il deferito ha avuto ad oggetto l'eventuale tesseramento per l'ASD Pro Eureka del calciatore Modou Diop;

- quanto al capo di imputazione sub B), la circostanza che il Sig. Leonardi si sia qualificato, ovvero abbia agito, come procuratore sportivo non esimeva il Sig. Tosoni dal verificare diligentemente se tale soggetto – che svolgeva evidentemente attività legate in ambito agonistico – fosse o meno tesserato FIGC prima di intraprendere un'azione giudiziaria nei suoi confronti, non essendo peraltro comprovato in alcun modo che il deferito ignorasse senza sua colpa tale circostanza;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIAMPAOLO TOSONI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub A) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei e dell'ammenda di Euro 500,00.**

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MAGRO e ALESSANDRO PISANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Anastasio, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MAURIZIO MAGRO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., ed all'art. 15, comma 1 e 2, del medesimo codice, all'art 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver nella s/s 2018/19 eluso il cd. "vincolo di giustizia" promuovendo una denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Catanzaro Lido senza aver avuto la necessaria autorizzazione dagli Organi Federali;

- considerato che il sig. **ALESSANDRO PISANO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., ed all'art. 15, comma 1 e 2, del medesimo codice, all'art 38, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver nella s/s 2018/19 eluso il cd. "vincolo di giustizia" promuovendo una denuncia-querela presso la Stazione dei Carabinieri di Soverato senza aver avuto la necessaria autorizzazione dagli Organi Federali nonchè per aver reso dichiarazioni non veritiere in sede di audizione al collaboratore della Procura Federale;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente la sanzione della squalifica per il sig. **MAURIZIO MAGRO** per mesi dodici e l'ammenda di Euro 1.000,00, per il sig. **ALESSANDRO PISANO** per mesi quattordici e l'ammenda di Euro 1.000,00;
- esaminata la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

- risulta comprovato che entrambi i deferiti hanno presentato denuncia-querela l'uno nei confronti dell'altro senza aver richiesto né ottenuto la preventiva autorizzazione ad agire dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO MAGRO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei e l'ammenda di Euro 500,00;** e il sig. **ALESSANDRO PISANO** responsabile degli addebiti disciplinare che gli sono stati contestati e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi sei e l'ammenda di Euro 500,00.**

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO GIOVANNI BELLARDINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Anastasio, Scarfone.. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUCIANO GIOVANNI BELLARDINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 3, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma 1 e 39, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella s/s 2018/19 per la società ASD Torrice Calcio, funzione di prestanome per conto del sig. Domenico Santopatre, non abilitato alla guida tecnica; nonché sebbene ritualmente convocato avanti al collaboratore della Procura Federale non compariva, senza fornire idonea giustificazione;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano comprovati sulla base delle dichiarazioni rese alla Procura Federale dai dirigenti e dai giocatori della ASD Torrice Calcio (v. in particolare quelle di Arduini e di Buerti);

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCIANO GIOVANNI BELLARDINI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi cinque**.

“Procedimento disciplinare a carico di **RENZO ULIVIERI** e **GIULIANO RAGONESI** Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi (Relatore) Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **RENZO ULIVIERI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del C.G.S., (art. 4 del vigente CGS) perché in qualità di Presidente dell'AIAC predisponendo il testo di una comunicazione a mezzo mail da inviare a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui i Presidenti dei gruppi Regionali e Provinciali. La mail avente ad oggetto “Daniele Serappo”, esprimeva giudizi lesivi della dignità e della professionalità del medesimo, nonché forniva a terzi notizie che riguardavano fatti oggetto di un procedimento disciplinare in corso, esprimendo anche giudizi sull'operato della Procura Federale della FIGC. Chiedeva poi al sig. Giuliano Ragonesi di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 26.1.2019.

- considerato che il sig. **GIULIANO RAGONESI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 2, del C.G.S., (art. 4 del vigente CGS) nonché art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché inviava con mail datata 26.1.2019, dalla propria casella di posta elettronica, il testo di una comunicazione a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui i Presidenti dei gruppi Regionali e Provinciali. La mail avente ad oggetto “Daniele Serappo”, esprimeva giudizi lesivi della dignità e della professionalità del medesimo, affermando fatti poi non riscontrati, nonché forniva a terzi notizie che riguardavano fatti oggetto di un procedimento disciplinare in corso, esprimendo anche giudizi sull'operato della Procura Federale della FIGC.

- La Commissione Disciplinare, preliminarmente, ritenuta la connessione soggettiva ed oggettiva dei due deferimenti fascicoli n. 20/2019 e 28/2019 ne dispone la trattazione e la decisione congiunte;
- Riservata la motivazione.

P.Q.M.

dichiara i sigg. **RENZO ULIVIERI** e **GIULIANO RAGONESI** responsabili, nei limiti di cui in motivazione, dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della ammonizione con diffida con l'ulteriore sanzione pecuniaria a carico di **RENZO ULIVIERI** di Euro 1500,00 e a carico di **GIULIANO RAGONESI** di Euro 1.000,00 la cui corresponsione resta subordinata al mancato invio, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della motivazione della presente decisione, di una adeguata lettera di rettifica, nei limiti di cui in motivazione, da inviare a tutti coloro che risultano in indirizzo nella e-mail del 26.1.2019.

Procedimento disciplinare a carico di **CHRISTIAN AMOROSO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CHRISTIAN AMOROSO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 30, comma 2, dello Statuto Federale ed in riferimento all'art 15, commi 1 e 2, del CGS per avere:

a) eluso il c.d. "vincolo di giustizia sportiva", promuovendo avanti al Tribunale Civile di Pisa un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della società U.S. Sestri Levante1919, attività risultata priva di alcuna autorizzazione federale in deroga al richiamato vincolo;

b) proposto avanti al Collegio Arbitrale della LND due ricorsi nei confronti della società U.S. Sestri Levante1919 omettendo scientemente di indicare nella narrativa del ricorso circostanze e poste economiche stabilite tra le parti, quali la dazione di due assegni bancari di € 4.000,00 ciascuno ricevuti dalla società, pur nella consapevolezza che si trattasse di un dato non veridico, al fine di ottenere poste creditorie non dovute;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove ed € 500,00 di ammenda di cui sei mesi e € 500,00 per la violazione del vincolo di giustizia;

- esaminate le argomentazioni difensive del deferito.

Ritenuto che:

- quanto alla pretesa violazione del vincolo di giustizia sportiva, la Commissione ritiene di accogliere l'eccezione sollevata dal deferito secondo la quale non è necessario richiedere l'autorizzazione al competente Organo federale, una volta esauriti tutti i gradi di giudizio della giustizia sportiva e quando il ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria rappresenti l'unico strumento di tutela del tesserato per ottenere un titolo esecutivo;

- quanto al secondo capo di incolpazione, sussiste la responsabilità del deferito, giacché risulta provato che lo stesso abbia taciuto davanti al Collegio arbitrale di aver incassato una somma superiore a quella dichiarata (in particolare, ha omesso di aver ricevuto la cifra complessiva di 6.500 euro e ha affermato di averne invece incassati soltanto mille);

- non può accogliersi la tesi difensiva secondo cui quelle somme sarebbero state percepite ad altro titolo dal momento che non esiste prova di validi accordi che possano giustificare l'incasso

P.Q.M.

dichiara il sig. **CHRISTIAN AMOROSO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub b), e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

IL PRESIDENTE

f.to (Avv. Alberto Maria Bruni)

IL VICE PRESIDENTE

f.to (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze, 4.10.2019

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)